



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

TITOLO I Scopi, composizione e competenze del Dipartimento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Economia.
2. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche nei campi delle discipline economiche, finanziarie, matematiche statistiche e nei campi delle discipline ambientali, giuridiche, internazionali, sociali, turistiche, e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo.
3. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è contenuto nell'Allegato 1.
4. Il Dipartimento è sede dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2, dei Corsi di Laurea di cui all'Allegato 3 nonché di tutte le altre attività formative riconosciute istituzionalmente.
5. I contenuti degli Allegati 1, 2, 3 sono soggetti a revisione periodica e saranno, di volta in volta, approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento senza comportare modifica del Regolamento.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dei suoi afferenti ferma restando per ciascun professore o ricercatore la libertà di ricerca ed il diritto di disporre dei finanziamenti che il Dipartimento gli ha attribuito e di cui è responsabile scientifico.
2. Il Dipartimento altresì promuove, coordina e organizza le attività didattiche di sua competenza e per le altre interloquisce stabilmente con gli altri Dipartimenti e con l'Ateneo, mettendo a disposizione, laddove necessario, le proprie risorse strumentali.

Art. 3

Organizzazione interna

1. Il Dipartimento può articolarsi al suo interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora l'articolazione delle aree culturali e scientifiche presenti nel Dipartimento lo renda opportuno. Tali strutture non hanno autonomia amministrativa e contabile.

Art. 4

Ambiti di autonomia amministrativa del Dipartimento

1. Il Dipartimento dispone di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria nei limiti e nelle forme previste dalla normativa dell'Ateneo.



2. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell'Ateneo in quanto titolare della gestione amministrativa e della legittimità e correttezza degli atti amministrativi e contrattuali assunti nell'esercizio delle proprie attività.
3. Esso utilizza spazi, strutture e servizi forniti dall'Ateneo e occorrenti al proprio funzionamento.
4. Il Dipartimento dispone per il finanziamento delle sue attività, compresa l'esecuzione dei programmi di ricerca e formazione e l'acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e degli altri proventi previsti e acquisibili in base alle vigenti norme di legge e di regolamento.
5. Il Dipartimento ha altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo.
6. Nell'ambito del budget di cui ai commi precedenti, il Dipartimento gestisce finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le eventuali quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti, o di delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Composizione e afferenze

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi degli artt. 28 e 29 dello Statuto di Ateneo, professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45.
2. I docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei. I professori ed i ricercatori afferiscono al Dipartimento dopo che la richiesta presentata sia stata approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico. Fanno altresì riferimento al Dipartimento, previa delibera del Consiglio, anche i titolari di assegni/contratti di ricerca, i professori a contratto, i borsisti, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti, o affini o i cui insegnamenti siano banditi dal Dipartimento stesso.
3. Non possono afferire al Dipartimento professori e ricercatori la cui area disciplinare non sia coerente e sinergica con quelle di riferimento del Dipartimento medesimo, nonché con il progetto scientifico e l'offerta formativa del Dipartimento stesso. Eccezioni motivate a questa regola possono essere accolte previa autorizzazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato. Nel caso in cui il singolo docente non abbia afferito ad alcun Dipartimento, il Senato Accademico indica l'afferenza sentito il Dipartimento interessato, nel rispetto di un principio di coerenza fra il settore e le competenze del docente e il progetto scientifico e i settori propri del Dipartimento.
4. Fanno riferimento al Dipartimento anche i Visiting Professor e i Visiting Scholar, la cui nomina sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
5. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico e amministrativo assegnato (dall'Ateneo) ai sensi della normativa vigente.
6. L'art. 34 dello Statuto di Ateneo disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all'interno del personale



dell'Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità. Il Segretario di Dipartimento ha altresì il ruolo di agente contabile, firma gli ordinativi e liquida le spese.

TITOLO II

Organi e relative competenze

Art. 6

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio di Dipartimento;
 - il Direttore;
 - la Giunta di Dipartimento;
 - i Collegi didattici;
 - la Commissione didattica paritetica docenti-studenti/studentesse.
2. Sono costituiti quali Comitati permanenti del Dipartimento:
 - il Comitato per la ricerca;
 - il Comitato per la didattica.
3. Il Consiglio di Dipartimento o il Direttore possono nominare Delegati per particolari materie e ulteriori apposite commissioni, comitati, anche permanenti, disciplinandone i relativi compiti.

CAPO I

Il Consiglio di Dipartimento

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento e svolge le sue funzioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 dello Statuto. Esso inoltre delibera sugli ulteriori argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Direttore.

Art. 8

Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto:
 - a) il Direttore;
 - b) i Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato afferente



al Dipartimento alla data di indizione delle votazioni, mentre l'elettorato passivo spetta al medesimo personale purché la durata del contratto garantisca il completamento del mandato;

- d) tre rappresentanti della componente studentesca iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato afferenti al Dipartimento, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera d), dello Statuto di Ateneo.
2. Fanno altresì parte:
 - a) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, degli assegnisti/contrattisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto;
 - b) ulteriori rappresentanti dei dottorandi, in qualità di uditori, sono ammessi alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto.
 3. Non precludono l'elettorato attivo e passivo aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
 4. Il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive e di verbalizzazione.
 5. Le rappresentanze di cui al precedente comma 1, lettera c), durano in carica un triennio accademico. Le rappresentanze di cui al precedente comma 1, lettera d), durano in carica un biennio accademico. Le rappresentanze di cui al precedente comma 2 lettera a), durano in carica un anno accademico.
 6. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 1 lettera c), e comma 2, disciplinate agli artt. 68 e 69 del Regolamento Generale di Ateneo, avvengono a scrutinio segreto con doppia preferenza di genere. Le votazioni, di cui al comma 1 lettera c), sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Le votazioni, di cui al comma 2, lettera a) sono valide se vi abbia preso parte almeno un quinto degli aventi diritto. Il Direttore provvede alla costituzione di un seggio elettorale composto da un Presidente e da due componenti, di cui un segretario.
 7. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore nelle elezioni di cui al precedente comma 1, lett. c) e dal Direttore di Dipartimento nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a).
 8. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

Art. 9

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste dei docenti e delle esigenze istituzionali.
2. La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare, di norma via e-mail, ai singoli componenti del Dipartimento, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. Il Consiglio può anche essere convocato su



- richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro dieci giorni liberi.
3. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, che verranno comunicati ai membri, salve urgenze, 5 giorni liberi prima della riunione.
 4. Il Direttore può fissare per l'intero anno accademico, salvo urgenze, il calendario delle riunioni. I docenti che intendano sottoporre una questione al Consiglio devono presentare richiesta via e-mail, con allegati i materiali e i documenti utili; le richieste saranno trattate nel Consiglio convocato entro un mese dal ricevimento delle stesse.
 5. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto verbale, in unico originale protocollato e conservato agli atti del Dipartimento a cura del Direttore.
 6. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza, in via telematica o con modalità mista.
 7. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento sono applicabili, in quanto compatibili, le norme stabilite dall'art. 80 all'art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo.

CAPO II

Direttore / Direttrice di Dipartimento

Art. 10

Attribuzioni del Direttore / della Direttrice di Dipartimento

1. Il Direttore, il cui ruolo e funzioni sono disciplinate all'art. 32 dello Statuto, rappresenta il Dipartimento. Ne presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento; si avvale della collaborazione del Comitato per la ricerca per promuovere e coordinare le attività scientifiche e culturali del Dipartimento; si avvale della collaborazione del Comitato per la didattica e degli altri Dipartimenti per coordinare e gestire le attività didattiche; vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti o attribuite dal Consiglio per specifiche attività.
2. Il Direttore - in quanto organo amministrativo di vertice - esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature del Dipartimento necessarie per lo svolgimento dell'attività scientifica, didattica e del dottorato di ricerca;
 - b) ordina gli strumenti, i mezzi e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali;



- c) propone al Consiglio di Dipartimento il bilancio preventivo nel mese di novembre di ciascun anno, nel rispetto del calendario definito dall'Ateneo;
 - d) presenta al Consiglio di Dipartimento il bilancio consuntivo entro il mese di marzo per consentire la chiusura del Bilancio Unico di Ateneo nei termini compatibili con le disposizioni normative;
 - e) è consegnatario dei beni immobili, dei beni mobili e degli eventuali automezzi del Dipartimento, del cui uso risponde secondo quanto previsto al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Ha la sorveglianza degli stessi e ne dispone la corretta ed appropriata utilizzazione ai fini istituzionali;
 - f) provvede, per le procedure di affidamento di forniture e servizi, alla nomina del Responsabile unico del progetto (RUP), secondo la normativa vigente. In assenza di tale provvedimento di nomina, le funzioni RUP sono assunte direttamente dal Direttore di Dipartimento;
 - g) provvede, mediante la stipula di contratti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, agli approvvigionamenti di beni e servizi, e ai servizi in genere, di competenza del Dipartimento. Stipula i predetti contratti con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia;
 - h) conformemente a quanto previsto dalla normativa di Ateneo, stipula i contratti e le convenzioni per attività di ricerca e per prestazioni per conto terzi;
 - i) autorizza le missioni del personale docente;
 - j) esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario di Dipartimento per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento e tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento;
 - k) ha l'obbligo di denunciare per iscritto al Rettore i fatti di cui sia venuto a conoscenza direttamente o mediante rapporto, che diano luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile di carattere patrimoniale; ha l'obbligo di segnalare altresì immediatamente anche comportamenti lesivi del Codice etico e di comportamento;
 - l) in caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - m) è responsabile del trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.
3. Il Direttore designa tra i Professori ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del Vicedirettore designato è disposta con Decreto del Rettore. La carica di Vicedirettore e quella dei Delegati cessano con quella del Direttore, salvo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.



Art. 11

Elezione del Direttore / della Direttrice di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, che si siano candidati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, fatta salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. La convocazione dell'elezione è effettuata dal Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno trenta giorni prima dello svolgimento, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° giugno e il 31 luglio antecedente la scadenza del mandato. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del Direttore in carica, l'indizione delle nuove elezioni è effettuata dal Decano entro quindici giorni; fino all'insediamento del nuovo Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore di Dipartimento. L'indizione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
3. La presentazione delle candidature deve avvenire dopo l'indizione delle votazioni e almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione. Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento devono presentare formale istanza scritta al Decano inviando, unitamente alla candidatura, il proprio programma elettorale. La mancata candidatura equivale a indisponibilità ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
4. Nel caso di accertata indisponibilità, ovvero di assenza di candidature dei professori di prima fascia alla carica di Direttore, il Decano ne dà adeguata e tempestiva comunicazione, ai fini della candidatura dei professori di seconda fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Dopo la comunicazione del Decano e fino a cinque giorni prima della data della prima votazione, i professori di seconda fascia che volessero candidarsi, devono presentare formale istanza scritta al Decano inviando, unitamente alla candidatura, il proprio programma elettorale.
5. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati e nelle forme e modalità previste dall'art. 8 del RGA.
6. All'esito dell'elezione, il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

CAPO III

Giunta di Dipartimento e Comitati

Art. 12

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta, il cui ruolo e funzioni sono disciplinate all'art. 33 dello Statuto, coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue attribuzioni e svolge le funzioni eventualmente assegnate dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le riunioni della Giunta sono validamente svolte anche se tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza, con in via telematica o con modalità telematica mista.



Alle riunioni della Giunta sono applicabili, in quanto compatibili, le norme stabilite dagli articoli da 80 a 83 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Qualora la seduta della Giunta abbia argomenti oggetto di delibera viene redatto apposito verbale il quale verrà pubblicato nell'apposita area dedicata del sito web di Ateneo.

Art. 13

Composizione della Giunta

1. Fanno parte di diritto della Giunta, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica e n. massimo di 11 docenti afferenti al Dipartimento, di cui almeno un ricercatore, proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio.
2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario di Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione.
3. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.

Art. 14

Comitato per la ricerca

1. Il Comitato per la ricerca svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di ricerca, per conto terzi e di fund raising del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Consiglio.
2. Il Comitato per la ricerca esercita altresì funzioni di:
 - a) proposta di procedure di valutazione della ricerca svolte dai docenti, dai ricercatori, dagli assegnisti, dai gruppi, dai laboratori e dai centri di ricerca interni e di quelli afferenti al Dipartimento.
 - b) promozione e coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna dei risultati della ricerca.
 - c) proposta di procedure di assegnazione dei fondi dipartimentali per la ricerca.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla ricerca ed è composto da non meno di 4 docenti afferenti al Dipartimento proposti dal Direttore, in modo tale da rappresentare le aree scientifiche del Dipartimento, sentito il Delegato e approvati dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive.
4. Il Comitato dura in carica tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 15

Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la didattica coordina le attività didattiche di competenza del Dipartimento ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Dipartimento stesso.



In particolare, il Comitato per la didattica:

- a) presidia il processo di assicurazione della qualità della didattica
 - b) coordina i processi relativi alla progettazione ed erogazione dell'offerta formativa e tutte le attività connesse (copertura insegnamenti, accessi, didattica attiva, ecc.)
 - c) promuove e propone processi di internazionalizzazione
 - d) promuove le attività di orientamento e comunicazione sull'offerta formative.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Delegato alla didattica ed è composto dai Coordinatori dei corsi di laurea e laurea magistrale, dai Coordinatori di Dottorato o loro delegati, da altri docenti in rappresentanza delle aree scientifiche del Dipartimento nominati, sentito il Delegato, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Comitato è composto esclusivamente da docenti afferenti al Dipartimento.
 3. Il Comitato è convocato dal Delegato alla didattica, anche in composizione ristretta ai Coordinatori dei corsi di laurea e laurea magistrale. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta, anche il Segretario di Dipartimento, o suo delegato, con funzioni consultive e il referente del settore didattica del Dipartimento.
 4. Il Comitato dura in carica per tre anni accademici e decade comunque alla scadenza del mandato del Direttore.

TITOLO IV

Norme generali

Art. 16

Parità di genere

1. L'Università Ca' Foscari Venezia garantisce la parità di genere.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento, declinate al genere maschile, devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 17

Cessazione dalle cariche

1. I docenti eletti o designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Direttore cessano dalle rispettive cariche, oltre che per revoca e scadenza naturale del mandato, a seguito di pensionamento, dimissioni, trasferimento o sopravvenute cause di incompatibilità.

Art. 18

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento, dopo regolare convocazione senza carattere di urgenza.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e più in generale dell'ordinamento universitario.

Art. 20

Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo dell'Ateneo.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Allegato 1 - Settori scientifico-disciplinari (SSD) del Dipartimento di Economia

AGRI-01/A Economia agraria, alimentare ed estimo rurale
ECON-01/A Economia politica
ECON-02/A Politica economica
ECON-03/A Scienza delle finanze
ECON-04/A Economia applicata
ECON-05/A Econometria
GEOG-01/B Geografia economico-politica
GIUR-01/A Diritto privato
AGRI-01/A Economia agraria, alimentare ed estimo rurale
ECON-01/A Economia politica
ECON-02/A Politica economica
ECON-03/A Scienza delle finanze
ECON-04/A Economia applicata
ECON-05/A Econometria
GEOG-01/B Geografia economico-politica
GIUR-01/A Diritto privato
GIUR-02/A Diritto commerciale
GIUR-03/A Diritto dell'economia
GIUR-04/A Diritto del lavoro
GIUR-05/A Diritto costituzionale e pubblico
GIUR-06/A Diritto amministrativo e pubblico
GIUR-09/A Diritto internazionale
GSPS-02/A Scienza politica
GSPS-05/A Sociologia generale
STAT-01/A Statistica
STAT-02/A Statistica economica
STAT-03/B Statistica sociale
STAT-04/A Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie



Università
Ca'Foscari
Venezia

Allegato 2 - Corsi di Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Economia

- DIRITTO, MERCATO E PERSONA
- ECONOMICS (in lingua inglese)



Università
Ca' Foscari
Venezia

Allegato 3 – Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia

Corsi di Laurea

- **COMMERCIO ESTERO E TURISMO**

Classe: L-33 (Scienze economiche)

- Curriculum Commercio estero
- Curriculum Economia del Turismo

- **ECONOMIA E COMMERCIO**

Classe: L-33

- Curriculum Economia e Commercio
- Curriculum Economics, Markets and Finance (in lingua inglese)

Corsi di Laurea Magistrale

- **DATA ANALYTICS FOR BUSINESS AND SOCIETY**

Classe: LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell'informazione)

- **ECONOMIA E FINANZA**

Classe: LM-56 (Scienze dell'economia)

- **ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABILITY**

Classe: LM-56 (Scienze dell'economia)

- Curriculum Economics-QEM
- Curriculum Quantitative Finance and Risk Management
- Curriculum Sustainable Finance

- **GLOBAL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**

Classe: LM-56 (Scienze dell'economia)

- Curriculum Entrepreneurship (in lingua inglese)
- Curriculum Global Markets (in lingua inglese)

- **GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE**

Classe: LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni)

- **SVILUPPO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI**

Classe: LM-49 (Progettazione e gestione dei sistemi turistici)